



## **Diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso: ultime sentenze**

**Autore :** Redazione

**Data:** 03/05/2019

*Assunzione; diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso; controversia; giurisdizione ordinaria e amministrativa; nuovo concorso pubblico; criterio di riparto; impiego pubblico privatizzato; graduatoria.*



La controversia relativa al riconoscimento del **diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso** pubblico è di competenza del giudice ordinario.

## **Diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso: controversia**

La **controversia** in materia di diritto allo scorrimento della **graduatoria di concorso**, nel corso della quale il ricorrente, a fronte di una pluralità di tali graduatorie, deduca la violazione del principio dell'utilizzo di quella cronologicamente più risalente, è devoluta alla **giurisdizione del giudice ordinario**.

**Cassazione civile sez. lav., 03/01/2019, n.29**

## **Nuovo concorso pubblico**

La pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della **graduatoria del concorso** espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "**diritto all'assunzione**"; mentre ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di **interesse legittimo**.

**TAR Bari, (Puglia) sez. I, 20/12/2018, n.1653**

## **Accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso**

La **pretesa del candidato** utilmente collocato nella **graduatoria finale**, ma non tra i vincitori, allo scorrimento della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché con essa si fa appunto valere il **diritto all'assunzione** sancito dall'art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, salvo che la pretesa allo **scorrimento della graduatoria** ed il sotteso **diritto all'assunzione** sia leso da un provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, investendo in tal caso la contestazione l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo, quale giudice dei **concorsi pubblici** ai sensi del citato comma 4 dell'art. 63, d.lg. n. 165.



**Consiglio di Stato sez. V, 23/11/2018, n.6645**

## **Competenza del giudice ordinario**

In tema di impiego pubblico privatizzato sono devolute alla **giurisdizione del giudice ordinario** - ai sensi dell'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 - tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'**assunzione al lavoro**, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel succitato art. 63 comma 4, concerne esclusivamente le **procedure concorsuali**, strumentali alla costituzione del rapporto con la Pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la **procedura di scorrimento** della graduatoria; in sostanza in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del **pubblico impiego** c.d. privatizzato, la **cognizione della domanda**, avanzata dal **candidato** utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della **graduatoria del concorso** espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il **diritto all'assunzione**; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente **concorso**, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere della Pubblica amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al **giudice amministrativo** ai sensi del succitato art. 63, d.P.R. n. 165 del 2001.

**TAR Ancona, (Marche) sez. I, 05/11/2018, n.710**

## **Giurisdizione del giudice amministrativo**

Ai sensi dell'art. 63, co. 4, D.Lgs. 165/2001, rientra nella giurisdizione del **giudice amministrativo** la controversia vertente sul riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un **concorso** precedentemente espletato, qualora tale pretesa sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indicazione di un **nuovo concorso**.

**Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2018, n.5864**

## **Procedura concorsuale e controversia**



La controversia avente ad oggetto la pretesa allo scorrimento della graduatoria attiene una questione che si colloca di per sé fuori dell'ambito della procedura concorsuale, pertanto, essendo considerata quale controversia al diritto all'assunzione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

**TAR Napoli, (Campania) sez. V, 17/09/2018, n.5523**

## **Procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato**

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, le controversie relative a procedure concorsuali svoltesi nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, qualora abbiano ad oggetto la pretesa al **riconoscimento del diritto** allo scorrimento della graduatoria di un concorso espletato dal ricorrente.

**TAR Napoli, (Campania) sez. III, 19/07/2018, n.4840**

## **Scorrimento della graduatoria e giudice ordinario**

La pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"; mentre ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli **effetti del provvedimento** di indizione di una **nuova procedura concorsuale**, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di **interesse legittimo**.

**Consiglio di Stato sez. III, 03/07/2018, n.4078**

## **Mobilità del personale e nuovo concorso**

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace poteva ritenersi rimessa, sino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 2005, al **potere discrezionale** della PA; successivamente, la previsione di una espressa **nullità** della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale, senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente, sicché, oggi, da una parte, non sussiste un diritto soggettivo dei partecipanti ad una procedura concorsuale alla copertura di posti vacanti tramite **scorrimento in**



**graduatoria** in via prioritaria rispetto al **trasferimento di personale** mediante mobilità intercompartimentale, dall'altra, la preferenza accordata allo scorrimento della graduatoria, rispetto all'indizione di una **nuova procedura concorsuale**, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale **personale eccedentario** ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.

**TAR Catanzaro, (Calabria) sez. II, 14/06/2018, n.1225**

## **Riparto di giurisdizione**

La controversia in tema di **diritto alla mobilità**, come quella relativa al diritto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, non attiene alla fase della **procedura di concorso** ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall'Amministrazione, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost., ma alla connessa fase successiva relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, facendosi valere appunto il "diritto all'assunzione" al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, donde la sussistenza della giurisdizione civile.

È però altrettanto vero che, ove invece l'eventuale riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure (quale, nella fattispecie in trattazione, l'avviso per la nuova procedura di mobilità) per la copertura dei posti resisi vacanti, la controversia ha in realtà ad oggetto diretto il controllo giudiziale sulla legittimità della **scelta discrezionale** operata dall'amministrazione, a fronte della quale la situazione giuridica privata dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo.

**TAR Catanzaro, (Calabria) sez. II, 16/04/2018, n.877**

## **Pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso**

Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la cognizione della **domanda**, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo



scorrimento della graduatoria del **concorso** espletato, appartiene alla giurisdizione del **giudice ordinario**, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del **potere dell'amministrazione** di merito, alla quale corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; in definitiva, allorquando la controversia ha per oggetto il **controllo giudiziale** sulla legittimità della scelta discrezionale operata dall'Amministrazione e vertente sull'opzione alternativa scorrimento/nuovo concorso (o assunzione a termine), la **situazione giuridica** dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il **controllo del potere amministrativo** ai sensi dell'art. 103 Cost..

**TAR Ancona, (Marche) sez. I, 13/04/2018, n.256**

**Note:**

*Autore immagine: assunzione di [pathdoc](#)*